

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO RELATIVO ALL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEGLI ARREDI E DEI CORPI ILLUMINANTI DEL NUOVO EDIFICO DELL'OPERA UNIVERSITARIA IN VIA SANTA MARGHERITA A TRENTO - PARTE CORPI ILLUMINANTI

CODICE CIG B9899341C4, CODICE CUP H63B08000190003.

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico e modalità di espletamento

1. Opera Universitaria di Trento, di seguito denominata “Opera” o “Amministrazione Committente” affida all’Ing. Giovanni Barresi CF BRR*** e P IVA 02029360225, studio in Trento, via ai Bollerì n. 39, di seguito denominata “Affidatario” che accetta, senza riserva alcuna, l’incarico di direttore operativo relativo all’appalto di cui in oggetto.
2. È richiesto al professionista di supportare il DEC dell’appalto relativo agli arredi e corpi illuminanti in tutte quelle operazioni prodromiche all’esecuzione dell’appalto, finalizzate alla predisposizione delle schede di approvazione del singolo corpo illuminante proposto dall’operatore economico aggiudicatario prima della firma del verbale di consegna: a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento alla verifica del rispetto delle caratteristiche richieste nella documentazione progettuale dell’appalto in oggetto, alla verifica di compatibilità dei prodotti con il progetto degli impianti elettrici dell’edificio di Santa Margherita, aggiornato a tutte le varianti, in particolare la n. 5 approvata per adeguare l’impianto agli standard di cui al D.M. 481/2024 e al protocollo di decarbonizzazione.
3. È altresì richiesto al professionista un supporto con riferimento alla fase della posa in opera dei corpi illuminanti che preveda una competenza tecnica sulla modalità messa in opera ed allaccio delle componenti, in riferimento anche a quanto predisposto dalla ditta installatrice degli impianti elettrici, ed inoltre un “know how” sull’edificio che permetta scelte di soluzioni consapevoli al fine di evitare successive problematiche.
4. L’affidatario deve dotarsi dei dispositivi di protezione individuali necessari per la propria mansione e dovrà attenersi alle disposizioni di sicurezza prescritte.
5. L’Affidatario, accettando l’incarico, si impegna a svolgere la prestazione sotto gli atti di indirizzo e le direttive dell’Amministrazione Committente.

Articolo 2 – Tempi della prestazione

1. La prestazione di direttore operativo oggetto del presente capitolato dovrà essere svolta per tutta la durata dell’appalto relativo alla fornitura e posa in opera sopra soglia comunitaria degli arredi e dei corpi illuminanti del nuovo edificio in via Santa Margherita a Trento, stimata in presunti 215 (duecentoquindici) giorni naturali e consecutivi (oltre ai tempi di emissione del certificato di regolare esecuzione), decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto.
2. La tempistica di cui al comma precedente tiene conto di:
 - 35 giorni, salve eventuali richieste di integrazione, relativi alla fase prodromica alla sottoscrizione del verbale di esecuzione, finalizzata all’emissione delle schede di approvazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del sopracitato appalto di fornitura;
 - 180 giorni entro cui la fornitura deve essere completata secondo quanto indicato nel sopracitato appalto di fornitura, salvo minor termine indicato nell’offerta tecnica dall’appaltatore
3. Eventuali prolungamenti della durata delle prestazioni relative all’appalto di fornitura e posa in opera degli arredi e corpi illuminanti del nuovo edificio in via Santa Margherita a Trento s’intendono applicabili anche all’incarico di cui in oggetto e comunque ricompresi all’interno del prezzo pattuito.

Articolo 3 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale è pari a euro 2.496,00 (duemilaquattrocentonovantasei euro/00), di cui euro 96,00 (novantasei euro/00) per oneri previdenziali e assistenziali 4%, esente IVA, nella misura di legge, come da preventivo di data 28/11/2025 (prot. Opera n. 18047).

2. L'importo contrattuale si ritiene comprensivo di qualsiasi spesa, altro rimborso, indennità, trasferta e risulta così articolato:

a) corrispettivo comprensivo di spese	euro 2.417,42.=
b) ribasso del%	euro 0,721.=
c) TOTALE CORRISPETTIVO (oneri previdenziali 4% escl.)	euro 2.400,00.=

Articolo 4 – Modalità di pagamento

1. L'Amministrazione Committente provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Affidatario, in un'unica soluzione previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva dello stesso.

2. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all'Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.

Articolo 4bis – Penali

1. L'Amministrazione committente si riserva di procedere all'applicazione delle penali in caso di ritardo accertato nell'esecuzione del servizio per cause imputabili all'Affidatario quantificabile nello 1,5 (uno virgola cinque) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'affidatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione committente, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali sul compenso di cui all'art. 3 del presente contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale netto, l'Amministrazione committente procede a dichiarare la risoluzione del contratto.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 5 – Incompatibilità

L'Affidatario dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che non sussistono motivi di incompatibilità, temporanea o definitiva, legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Articolo 6 – Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso, vista la natura e la specificità dell'incarico, non ritenendo né utile,

né vantaggioso per l'Amministrazione la suddivisione della prestazione in oggetto e l'affidamento di parte della stessa ad un operatore economico diverso dall'affidatario; pertanto non è consentito il ricorso all'istituto del subappalto per l'espletamento della prestazione in oggetto.

Articolo 7 – Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 per la motivazione di cui al provvedimento di affidamento dell'incarico.

Articolo 8 – Obblighi di tracciabilità

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità il codice CIG è B9899341C4, il CUP è H63B08000190003.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

In relazione all'incarico affidato, titolare del trattamento è l'Amministrazione e l'Affidatario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento medesimo, l'Affidatario non è nominato responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 10 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante del contratto:

- a) il presente capitolato
- b) il preventivo

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 11 – Oneri fiscali e assimilati

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari (tranne eventuale IVA e i contributi di legge) sono a carico dell'Affidatario. In caso d'uso, tutte le spese saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Art. 12 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- le leggi ed i regolamenti provinciali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
- la normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024, al D.Lgs. 81/2008, alla L. 13 agosto 2010, n. 136, al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le norme del codice civile;
- le eventuali leggi speciali nella materia oggetto del contratto.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino l'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 13 - Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario:

- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle prestazioni minime indicate in contratto;
- si confronta costantemente con il Direttore dell'esecuzione, se nominato, o con il Responsabile unico del progetto secondo le indicazioni e con l'eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo e, qualora esistente, rispetto al cronoprogramma delle prestazioni;
- si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del Committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;
- fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal Committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del Committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione;
- l'attività professionale dovrà essere svolta adeguandosi al concreto andamento del cantiere; si applicano alle prestazioni dell'Affidatario le sospensioni e le interruzioni dell'attività del cantiere, senza che per effetto dello spostamento del termine finale della prestazione l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa;

2. Inoltre, l'Affidatario:

- segnala all'Amministrazione Committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte dell'Amministrazione Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;
- svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione Committente.

Art. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile unico del progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso.
2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Affidatario.

Art. 15 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione dà comunicazione della data di avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta comunicazione può essere effettuata anche contestualmente alla stipulazione del contratto oppure, in caso di esecuzione anticipata del contratto, successivamente all'affidamento, anteriormente alla stipulazione.
2. Il Direttore dell'esecuzione fornisce all'Affidatario tutte le istruzioni e le direttive necessarie che l'Affidatario è tenuto a seguire.
3. Qualora l'Affidatario non adempia, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario previa instaurazione del contraddittorio con quest'ultimo.

Art. 16 – Struttura operativa dell'Affidatario – subentro

1. L'Affidatario mantiene, durante tutta la durata del rapporto contrattuale, i requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del D.Lgs. 36/2023, previsti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
2. L'Affidatario persona fisica non può affidare ad altri soggetti, ancorché appartenenti ad una associazione professionale mantenuta ai sensi del comma 9 dell'art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183, la prestazione richiesta. Fermo restando il carattere personale ed esclusivo della prestazione affidata al professionista singolo, quest'ultimo potrà utilizzare, unicamente ai fini fiscali e sotto la propria piena responsabilità ad ogni effetto, la fatturazione emessa dall'associazione professionale sulla base degli accordi tra gli associati dello studio associato.
3. L'Affidatario persona giuridica è ammesso a sostituire il professionista (persona fisica) indicato all'atto di presentazione del preventivo, a condizione che resti inalterata la qualità della prestazione richiesta nonché i requisiti professionali del soggetto esecutore, previo benestare scritto in tal senso da parte dell'Amministrazione Committente, da rendersi entro 30 giorni dalla comunicazione all'Affidatario.
4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art 120 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione Committente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del medesimo decreto.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 120 c. 12 e del D.Lgs. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 18 –

Omissis.

Art. 19 – Termini per l'esecuzione del contratto

1. L'incarico deve essere effettuato nei termini indicati all'art. 2 del presente capitolato, salvo quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo.
2. I differimenti, le sospensioni e le proroghe non comportano alcun diritto a compensi o indennizzi aggiuntivi a favore dell'Affidatario.
9. Trova applicazione, nei limiti della compatibilità in relazione alla natura della prestazione e fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, la disposizione dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 20 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. Per le modifiche del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
2. In caso di modifiche non approvate dall'Amministrazione Committente, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

Art. 21 – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 4 – Modalità di pagamento.

Art. 22 –

Omissis

Art. 23 – Assicurazione

1. L'Appaltatore deve essere in possesso di polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. La polizza deve coprire anche i danni causati da collaboratori, dipendenti o praticanti dell'appaltatore. La polizza delle associazioni di professionisti deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

2. In pendenza di esecuzione del contratto e fino al pagamento del saldo ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

3. La durata dell'assicurazione deve garantire l'efficacia della stessa per il periodo decorrente dalla data di avvio dell'incarico fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera oggetto del servizio.

Art. 24– Responsabilità dell’Affidatario per danni

1. L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti, verso l’Amministrazione e verso terzi, del corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto. L’Affidatario si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni contrattuali e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. In tutti i casi di risoluzione, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile all’Affidatario, dall’importo delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere arrecati all’Amministrazione, che si riserva il diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’Affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’Amministrazione Committente stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale;
- h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell’incarico e il soprallungare di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l’espletamento dell’incarico;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Committente;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l. le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 27 del presente capitolo;

4. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023, costituisce, altresì, causa di risoluzione l’avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni rese, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già correttamente eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 (dieci) per cento

del valore del contratto, fermo restando il maggior danno eventualmente arrecato all'Amministrazione.

5. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione Committente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti di pregressi inadempimenti dell'Affidatario.

6. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontre in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al Committente.

Art. 26 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 27 – Disposizioni anticorruzione

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera Universitaria nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione disposta all'interno del vigente PIAO di Opera Universitaria disponibile sul sito istituzione approvata con deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2025 e disponibile sul sito istituzionale (www.operauni.tn.it sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “disposizioni generali”) al seguente link: <https://www.operauni.tn.it/amministrazione-trasparente/70-disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

Il mancato rispetto della predetta politica per la prevenzione della corruzione può comportare la risoluzione del contratto. Si impegna, altresì, a rispettare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della giunta provinciale 27 settembre 2024, n. 1514 che dichiara di aver visionato e che è disponibile sul sito di Opera Universitaria al seguente link:

https://operauni.tn.it/media/com_form2content/documents/c12/a5036/f315/nuovo%20cod%20comportamento.pdf

3. L'Appaltatore dichiara che la Stazione appaltante gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La Stazione appaltante, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

1. L’Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica la politica per la prevenzione della corruzione disposta all’interno del vigente PIAO di Opera Universitaria disponibile sul sito istituzione approvata con deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2025 e disponibile sul sito istituzionale (www.operauni.tn.it sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “disposizioni generali”) al seguente link: <https://www.operauni.tn.it/amministrazione-trasparente/70-disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. L’Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto, la seguente clausola: “*Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione resa disponibile al seguente link: <https://www.operauni.tn.it/amministrazione-trasparente/70-disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.*”
4. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente ad Opera Universitaria di Trento (..) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
5. L’Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto, la seguente clausola: “*Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*”.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). I. L’operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Affidatario principale (...) nell’ambito del contratto sottoscritto con Opera Universitaria di Trento (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L’operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad Opera Universitaria (...) e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L’operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad Opera Universitaria.

3. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Committente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Amministrazione Committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario ed i subappaltatori/subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Affidatario comunica all'Amministrazione Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione Committente deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 30 – Sicurezza

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare ad eventuali collaboratori, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando l'Amministrazione Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 31 – Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Affidatario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 32 – Foro competente

1. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 33 – Definizione delle controversie

1. Le controversie in fase esecutiva sono definite secondo il combinato disposto degli articoli 210 e

211 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti della compatibilità; in particolare:

- le contestazioni vanno formulate, mediante PEC al Responsabile unico del progetto e al Direttore dell'esecuzione ove nominato, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla conoscenza, da parte dell'Affidatario, delle circostanze che danno luogo alla loro formulazione;
- dette contestazioni devono essere corredate dell'esplicazione specifica e puntuale degli importi e delle motivazioni addotte;
- il termine di cui sopra è prescritto a pena di decadenza mentre l'esplicitazione degli importi e delle motivazioni è prescritta a pena d'inammissibilità.

2. Ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi previsti dalla vigente normativa, per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. 36/2023 sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

3. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 36/2023 non essendo stato autorizzato l'inserimento della clausola compromissoria.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato, e sottoscritto dall'affidatario.